

***Titolare Effettivo, criteri per la determinazione, obblighi di acquisizione e  
conservazione dati e informazioni, comunicazione Registro Imprese e  
impatti su adempimenti antiriciclaggio e privacy***

***Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Piacenza e Cremona***

***28 settembre 2022***

***Documentazione aggiornata al 26/09/2022***

***Zavarise Federico - Consulente Antiriciclaggio e Privacy  
Socio A.I.R.A. – Associazione Nazionale Responsabili Antiriciclaggio  
Socio FEDERPrivacy – Federazione Italiana Privacy***

*I contenuti e le informazioni del presente documento sono rivolti esclusivamente ai soggetti iscritti al corso di formazione, hanno natura meramente informativa, non devono essere considerati esaustivi e in nessun caso possono essere ritenuti parere o consulenza professionale. I contenuti e le modalità con cui le informazioni sono presentate e formate sono di esclusiva proprietà dello Studio Zavarise Federico e sono protetti dalle leggi italiane ed internazionali in materia di diritto d'autore. E' assolutamente vietato, a qualsivoglia fine, l'utilizzo, la copia, la riproduzione, la distribuzione, l'appropriamento della paternità di qualsiasi contenuto o immagine in qualsiasi forma, anche parziale.*

*Studio Zavarise Federico – Tutti i diritti riservati*

# ***PROGRAMMA:***

- **Criteria per la determinazione del titolare effettivo, normativa primaria e documenti di prassi**
  - Art. 20 e art. 22 co.5 D.Lgs. 231/2007 e Linee Guida CNDCEC
  - Casi pratici per la determinazione del Titolare Effettivo
- **Obblighi a carico di società di capitali, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini**
  - Acquisizione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva
  - Raccolta e conservazione delle informazioni a cura del soggetto obbligato e dell'amministratore/fiduciario
  - Ruolo del sindaco/collegio sindacale
  - Impatti privacy
- **Istituzione del Registro Titolari Effettivi presso i Registri Imprese delle CCIAA**
  - Cosa, come e quando comunicare la titolarità effettiva
  - Le figure nella comunicazione del Titolare Effettivo (società/ente, amministratore/fiduciario, titolare effettivo, interessato e controinteressato, Titolari del Trattamento e Responsabili del Trattamento)
  - Possibilità di esclusione all'accesso delle informazioni sulla titolarità effettiva
  - Modalità di dialogo tra le figure interessate alla comunicazione Titolare Effettivo
  - Modalità di accesso al Registro Titolari Effettivi
  - Obbligo di comunicazione delle incongruenze/diformità contenute nel Registro Titolari Effettivi
  - Sistema Boris (Sistema europeo di interconnessione dei Registri Titolari Effettivi)
  - Impatti privacy
- **Ruolo dello Studio Professionale**
  - Adempimenti obbligatori e opportunità
- **Spazio domande e risposte**

# Cosa s'intende per titolare effettivo

Definizione art. 1 comma 2 lettera pp)

il **titolare effettivo** è la **persona fisica o le persone fisiche**, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza:


- ▶ **il rapporto continuativo è instaurato**
- ▶ **la prestazione professionale è resa**
- ▶ **l'operazione è eseguita**

## **Cosa s'intende per titolare effettivo**

**L'attuale definizione è frutto di modifiche e adattamenti che il Legislatore europeo e nazionale hanno apportato nel tempo, con lo spirito di definire in modo sempre più preciso la figura del Titolare Effettivo**

# Cosa s'intende per titolare effettivo

## RISCHIO



Es. intestazioni fittizie,  
schermatura con veicoli  
societari, catene  
societarie complesse,  
mandati fiduciari, etc.

# Titolarità effettiva

È utile ricordare i contenuti dei Considerando contenuti nelle seguenti Direttive UE:

<b>Direttiva UE AML e norma di recepimento italiana</b>	<b>Rif. Considerando</b>
<b>IV Direttiva Antiriciclaggio 2015/849/UE recepita con D.Lgs. 90/2017</b>	<b>12-13-14-15-16-17</b>
<b>V Direttiva Antiriciclaggio 2018/843/UE recepita con D.Lgs. 125/2019</b>	<b>21-25-26-27-28-29-30-31-32- 33-34-35-36-37-38</b>

# Cosa s'intende per titolare effettivo

## Esempi Considerando Direttiva Antiriciclaggio 2015/849/UE - recepita D.Lgs. 90/2017

(12) È necessario identificare le persone fisiche che sono titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici al fine di garantire un'effettiva trasparenza, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il più elevato numero possibile di soggetti giuridici costituiti o creati tramite altri meccanismi nel loro territorio siano sottoposti a tale obbligo. Sebbene il riscontro di una precisa percentuale di partecipazione azionaria o altra partecipazione non comporti automaticamente l'individuazione del titolare effettivo, ciò dovrebbe costituire un elemento probatorio da tenere in considerazione, assieme ad altri. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che una percentuale inferiore sia indicativa della titolarità o del controllo.

(13) L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove opportuno, essere estese ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici e i soggetti obbligati dovrebbero individuare la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico cliente. Il controllo tramite altri mezzi può tra l'altro comprendere i criteri di controllo applicati a fini della preparazione del bilancio consolidato, quali l'accordo degli azionisti, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare l'alta dirigenza. Talvolta potrebbe risultare impossibile identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla un soggetto giuridico. In tali casi eccezionali i soggetti obbligati, dopo aver esperito tutti gli altri mezzi di identificazione, e purché non sussistano motivi di sospetto, possono considerare i dirigenti di alto livello quali titolari effettivi.

# Cosa s'intende per titolare effettivo

## Esempi Considerando Direttiva Antiriciclaggio 2018/843/UE - recepita D.Lgs. 125/2019

(26) È opportuno chiarire il fattore specifico che consente di determinare lo Stato membro competente per il monitoraggio e la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. A causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust e istituti giuridici affini non sono affatto monitorati o registrati nell'Unione. Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini dovrebbero essere registrate ove i fiduciari di trust e le persone che ricoprono una posizione equivalente in istituti giuridici affini sono stabiliti o risiedono. Inoltre, per garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L'interconnessione dei registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini renderebbe accessibili tali informazioni e garantirebbe altresì che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell'Unione.

(27) Le norme applicabili ai trust e agli istituti giuridici affini per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva dovrebbero essere comparabili alle norme corrispondenti applicate alle società e agli altri soggetti giuridici. Dati la vasta gamma di tipologie di trust esistenti attualmente nell'Unione e un panorama ancor più variegato degli istituti giuridici affini, dovrebbero essere gli Stati membri a decidere se un trust o un istituto giuridico analogo sia o non sia comparativamente simile a una società o ad altri soggetti giuridici. Le norme di diritto nazionale che recepiscono tali disposizioni dovrebbero essere volte a impedire che i trust o istituti giuridici affini siano utilizzati per attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per reati presupposto associati.

# Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche - Art. 20

## COMMA

1

***Il titolare effettivo dei clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero del relativo controllo***

2

***Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà:***

- ***DIRETTA*** la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da persona fisica
- ***INDIRETTA*** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

3

***Ulteriori criteri per l'individuazione (nel caso in cui l'assetto proprietario non consenta ...):***

- *Controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria*
- *Controllo dei voti per esercitare influenza dominante in assemblea ordinaria*
- *Esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare influenza dominante*

4

***Criteri per l'individuazione persone giuridiche private (fondazioni, assoc. riconosciute):***

- *Sono cumulativamente individuati i fondatori, ove in vita, beneficiari, titolari di funzioni di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società*

5

***Criteri residuali:***

- *Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*

## Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche - Art. 20

### ORDINE DI APPLICAZIONE DEI CRITERI

**1° Criterio** – Assetto proprietario (proprietà diretta o indiretta sup. 25%)

solo se il criterio precedente non è soddisfatto

**2° Criterio** – Controllo dell'assetto proprietario (diritto di voto plurimo, patti parasociali, vincoli contrattuali etc.)

solo se i criteri precedenti non sono soddisfatti

**3° Criterio** – Poteri di rappresentanza legale, amministrazione, direzione

## Titolarità effettiva

### **Art. 20 Comma 6**

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

# **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva nei trust**

## **Art. 22 comma 5**

### **Nel trust i titolari effettivi nel sono:**

- ▶ Il disponente/constituente (fondatore)
- ▶ Il trustee (fiduciario) (se persona giuridica il rappresentante legale)
- ▶ Il guardiano (se nominato)
- ▶ I beneficiari o classe di beneficiari
- ▶ Qualunque altra persona fisica che esercita il controllo sui beni conferiti al trust

# **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche - Art. 20**

## **Partecipazione al capitale del cliente di società fiduciaria**

- ▶ Acquisizione dichiarazione della fiduciaria su titolare effettivo (direttamente o attraverso il legale rappresentante della società cliente)
- ▶ Eventuale acquisizione del mandato fiduciario  
*NB Attenzione ad eventuali cessioni/modifiche successive del mandato fiduciario non rilevabili dal mandato stesso*
- ▶ Conservazione documentazione nel rispetto delle norme privacy e delle regole di riservatezza

# Titolarità effettiva

## Nuovi orientamenti dell'autorità bancaria europea (in vigore dal 26/10/2021) e integrazione delle disposizioni interne Banca d'Italia sull'Identificazione e verifica della Titolarità Effettiva

- processi di individuazione ben eseguiti, sufficientemente articolati e sempre adeguatamente motivati e documentati;
- ove si debba utilizzare il criterio residuale (comma 5 art. 20), tale criterio deve essere utilizzato solo se:
  - sono stati esauriti tutti i possibili mezzi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente;
  - esiste la ragionevole certezza che «identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente non dà adito a sospetti di ML/TF»;
  - si ritiene «plausibile il motivo addotto dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente»

# Identificazione e Adeguata verifica della clientela

## Titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

### Obblighi del cliente



**Art. 22 Comma 1** - I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

**Regola Tecnica 2.3 CNDCEC** – «... La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co, 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.»

**Regola Tecnica 2.7 CNDCEC** – «Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari, tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo ...»

#### AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_ (Nome e Cognome)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

Località/Via/Piazza \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Dati di nascita e residenza come \_\_\_\_\_

Domicilio diverso rispetto al docu \_\_\_\_\_

- che la provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione è \_\_\_\_\_  
(ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale in funzione del rischio - art. 18, co. 1, lett. c) e d) e art. 19, co. 1, lett. d), D.Lgs. 231/2007);

- che i mezzi di pagamento forniti dal Cliente al professionista il quale, in nome o per conto dello stesso Cliente, compie qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono \_\_\_\_\_ (ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale - art. 31, co. 2, lett. d), D.Lgs. 231/2007);

- che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2, co. 6, del D.Lgs. 231/2007 (vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione).

- che la professione/attività del cliente è la seguente: \_\_\_\_\_  
Esercitata/svolta dal \_\_\_\_\_ nell'ambito territoriale \_\_\_\_\_

- che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007, la prestazione professionale richiesta sono \_\_\_\_\_

di non costituire persona politicamente esposta

di non rivestire lo status di PPE

di costituire persona politicamente esposta

del D.Lgs. 231/2007 (per le PPE, vedere Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)

titolare della carica pubblica \_\_\_\_\_

#### Dichiara espressamente

i) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute in calce all'Allegato alla presente dichiarazione, ii) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55, co. 3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, iii) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

#### Si impegna

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Firma del soggetto che esegue l'identificazione \_\_\_\_\_


# DICHIARAZIONE CLIENTE

## CHI DEVE COMPILARLA?

Deve essere una  
dichiarazione  
**consapevole,  
informata,  
compilata e  
sottoscritta  
«di pugno» dal  
cliente**

# Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche - Art. 20

## E' TUTTO CHIARO PER LA DETERMINAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ???



## **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva**

*Fonte Linee Guida CNDCEC 2019*

**Persona fisica rappresentata da altra persona fisica** (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.) – La persona fisica rappresentata è il cliente/titolare effettivo, la persona fisica che la rappresenta è l'esecutore.

**Società di persone** – (La norma non ha definito un preciso criterio per la determinazione della titolarità effettiva), pertanto, i titolari effettivi possono essere:

- I soci che hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%

### **Società di persone - Disposizioni Bankit del 30/07/2019**

- Il titolare effettivo è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.

## **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva**

*Fonte Linee Guida CNDCEC 2019*

### **Pegno e usufrutto su quote o azioni**

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

### **Voto plurimo**

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. Si ritiene che i tre soci che possono esprimere il voto plurimo (es. 90 voti) possano essere individuati come titolari effettivi.

## **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva**

*Fonte Linee Guida CNDCEC 2019*

### **Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%**

Società a responsabilità limitata costituita da 4 soci al 25%, con identica partecipazione agli utili. Nessun socio possiede oltre il 25% delle quote o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al 3° comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società, ai sensi del 5° comma, risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.


### **Cooperativa**

Cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al 3° comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del 5° comma, tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

# Criteri per la determinazione della titolarità effettiva

Catene societarie - Fonte Linee Guida CNDCEC 2019



**Tesi CNDCEC  
e Banca  
d'Italia**

**NB - devo seguire ogni partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% senza applicare demoltiplicatori**

# titolare effettivo nelle catene societarie

Proposta Regolamento Europeo sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio (tavolo di lavoro del 21/07/2021)

**Considerando 65** - Sebbene una specifica percentuale di partecipazione alla proprietà non determini automaticamente i beneficiari effettivi, dovrebbe essere un fattore tra gli altri da prendere in considerazione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter decidere che una percentuale inferiore al 25% può essere un'indicazione di proprietà o controllo. Il controllo attraverso la quota di proprietà del 25% più una delle azioni o diritti di voto o altra partecipazione di proprietà dovrebbe essere valutato a ogni livello di proprietà, il che significa che questa soglia dovrebbe applicarsi a ogni collegamento nella struttura proprietaria e che ogni collegamento nella struttura proprietaria e la loro combinazione dovrebbe essere adeguatamente esaminata.

# Criteri per la determinazione della titolarità effettiva

## Altri casi

### Nota congiunta CNN-CNF-CNDCEC su titolarità effettiva nelle esecuzioni immobiliari



**NOTA CONGIUNTA CNN – CNF – CNDCEC IN RELAZIONE  
ALL'INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN SEDE DI  
APERTURA DEI CONTI CORRENTI RELATIVI ALLE ESECUZIONI  
IMMOBILIARI DA PARTE DEI DELEGATI ALLA VENDITA**

\*\*\*

I notai, gli avvocati e i commercialisti svolgono un ruolo essenziale nella gestione delle procedure esecutive immobiliari. Infatti, ai sensi dell'articolo 591 bis del codice di procedura civile, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato nomina quale delegato alla vendita uno dei sopra citati professionisti.

Tra i compiti previsti dalla legge, il delegato gestisce, sotto la direzione del Giudice dell'esecuzione, le somme derivanti dalle vendite degli immobili eseguiti a seguito dell'attuazione delle procedure competitive; il delegato alla vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione e dispone il pagamento delle somme incassate dalla vendita dei beni ai creditori.


Funzionale al compimento di tali operazioni è – salvo rare eccezioni – l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura rispetto alla quale il professionista è stato delegato.

A tal fine, così come avviene per l'apertura di qualsivoglia altro conto corrente, il delegato dovrà compilare e sottoscrivere tutta la modulistica predisposta dalla banca, ivi compresa quella derivante dal D.Lgs. 231/2007 s.m.i. (cd. "Decreto Antiriciclaggio").

1

# Criteria per la determinazione della titolarità effettiva

## Altri casi



# TITOLARI EFFETTIVI

**Cosa ci aspetta a breve**

***(e cosa dovrebbe essere già stato fatto)***

**Misure di «disvelamento e trasparenza»  
della titolarità effettiva**



## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

**Novità introdotta dal D.Lgs. 90/2017 in vigore dal 04/07/2017**

*Art. 21 comma 1 - Le imprese dotate di personalità giuridica ... e le persone giuridiche private ..., comunicano, per via esclusivamente telematica al Registro delle Imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi ai fini della conservazione in apposita sezione.*

*Tale comunicazione sarà effettuata a cura degli amministratori*

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

**Novità introdotta dal D.Lgs. 90/2017 in vigore dal 04/07/2017**

***Art. 21 comma 3 - I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (stabiliti o residenti in Italia), sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, con comunicazione esclusivamente telematica, comunicando le relative titolarità effettive.***

***Tale comunicazione sarà effettuata a cura del fiduciario***

## Titolarità effettiva



DAL 04/07/2017

**Art. 22 Comma 2 e 5** - le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini, ottengono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

Tali informazioni sono acquisite a cura degli amministratori, fondatori, fiduciari e conservate per un periodo non inferiore ai 5 anni

## Titolarità effettiva



DAL 04/07/2017

**Art. 22 comma 3 e 4** - Le informazioni sono acquisite dagli amministratori sulla base di quanto risultante da scritture contabili e bilanci, libro dei soci, comunicazioni relative all'assetto societario etc.



**«FASCICOLO TITOLARITA' EFFETTIVA»**

## Titolarità effettiva

**Art. 22 comma 2 e 5** - le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini, ottengono e conservano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

*(fonte GAFI)*

**ADEGUATE:** sono le informazioni sufficienti per identificare la o le persone che sono i titolari effettivi e i mezzi e i meccanismi attraverso i quali esercitano la titolarità effettiva o il controllo.

**ACCURATE:** sono le informazioni che sono state verificate riguardo l'identità e stato del titolare effettivo, utilizzando documenti, dati o informazioni di origine affidabile e indipendente.

**AGGIORNATE:** sono le informazioni quanto più possibile attuali e aggiornate (es. entro un periodo di qualche settimana) anche a seguito di eventuali modifiche

## Titolarità effettiva

*«informazioni... conservate per un periodo non inferiore ai 5 anni ...»*

**Art. 22 comma 2** (imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private)

conservazione a carico dell'impresa o della persona giuridica privata **per almeno 5 anni (a decorrere dal ???)**

**Art. 22 comma 5** (trust e istituti giuridici affini)

conservazione a carico dei fiduciari **per almeno 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari**

# Titolarità effettiva

## Art. 22 comma 3



DAL 04/07/2017

- Qualora permangano dubbi sulla titolarità effettiva, l'amministratore può effettuare una espressa richiesta di informazioni ai soci
- L'inerzia o il rifiuto ingiustificato di fornire tali informazioni da parte del socio, o la fornitura di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il diritto di voto con conseguente impugnabilità delle deliberazioni assunte con il suo voto determinante (art. 2377 c.c.)

## Titolarità effettiva

### Ruolo sindaco unico o collegio sindacale



DAL 04/07/2017

- ▶ Il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale devono vigilare affinché l'organo amministrativo abbia provveduto a determinare il/i titolare/i effettivo/i e segnalare l'eventuale inerzia a fronte di tale obbligo.
- ▶ *Art. 2406 C.C. – «In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ... il collegio sindacale deve ... eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge ...»*

## Titolarità effettiva

### Ruolo sindaco unico o collegio sindacale



DAL 04/07/2017

#### PRIVACY/GDPR

- Adeguata informativa privacy ai soci – titolari effettivi
- Adeguata autorizzazione al trattamento dati personali all'amministratore/fiduciario

# REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

4NAP - 4° Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto  
[www.open.gov.it](http://www.open.gov.it)



## Le aree di azione e gli impegni del 4NAP

Azione 1

Numero impegni 41

Dati Aperti

Vai →

Azione 2

Numero impegni 0

Trasparenza

Vai →

Azione 3

Numero impegni 5

Registro dei  
titolari effettivi

Vai →

Azione 3

Numero impegni 0

Registro dei  
titolari effettivi

Vai →

# REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

4NAP - 4° Piano d'Azione Nazionale per il governo aperto  
[www.open.gov.it](http://www.open.gov.it)

The screenshot shows the website [open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/4nap/azione-3-0](http://open.gov.it/governo-aperto/piano-nazionale/4nap/azione-3-0). The page header includes the URL, social media icons (YouTube, Maps, LinkedIn, FATF\_GAFI, webdesk, Mailchimp), and the text "Dipartimento della Funzione Pubblica". Below this is the "ITALIA" logo and the "OPEN GOV" logo. A navigation bar contains "Governo aperto", "Partecipa", and "Monitora". The main heading is "4NAP » Azione 3" with a sub-heading "Registro dei titolari effettivi". A "Share" button is visible. The section "Contesto e obiettivi dell'azione" begins with the text: "La lotta al riciclaggio e al terrorismo internazionale sono due obiettivi che accomunano tutti i Paesi democratici del mondo. In particolare, a livello europeo l'ultima direttiva antiriciclaggio (cd. V AMLD - Anti Money Laundering Directive) ha focalizzato l'attenzione sulla trasparenza dei dati relativi alla figura del titolare effettivo, cioè la persona fisica beneficiaria finale."

The grid is titled "Gli Impegni" and contains four green cards, each with a commitment title, deadline, and a "Vai" link:

- Impegno 3.01**  
Entro Giugno 2019  
**Recepimento delle novità introdotte dalla V AMD**  
Vai →
- Impegno 3.02**  
Entro Dicembre 2019  
**Regolamento attuativo dell'art. 21 del D.Lgs. 231 del 2007**  
Vai →
- Impegno 3.03**  
Entro Giugno 2020  
**Regole tecniche per l'alimentazione della sezione dei titolari effettivi dei titolari delle società iscritte**  
Vai →
- Impegno 3.04**  
Entro Dicembre 2020  
**Prima fase - Implementazione**  
Vai →

# REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

**Decreto MEF/MISE  
n. 55 del 11/03/2022  
(G.U. n. 121 del 25/05/2022)  
in vigore dal  
09/06/2022**

**SERIE GENERALE**

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 121

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**      Roma - Mercoledì, 25 maggio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00186 ROMA - CENTRALINO 96-95011 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

---

**AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente o parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica del medesimo (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@gustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@gustizia.it

---

**SOMMARIO**


LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	
Ministero dell'economia e delle finanze <b>DECRETO 11 marzo 2022, n. 55.</b> Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (22G00060) ..... Pag. 19	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2022. Revoca dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03068) ... Pag. 19
<b>DECRETI PRESIDENZIALI</b>	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 2022. Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (22A03044) ..... Pag. 20
<b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b>	<b>Ministero della salute</b>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 2022. Revoca dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A03067) ..... Pag. 19	DECRETO 2 novembre 2021. Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale. (22A03023) ..... Pag. 21

# REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI


**Decreto MEF/MISE  
n. 55 del 11/03/2022**  
(G.U. n. 121 del 25/05/2022)  
**in vigore dal  
09/06/2022**

- 12 articoli suddivisi in tre sezioni
- Rimandi ad altri atti (MISE-MEF entro tempistica definita)

## TEMPISTICA APPROVAZIONE DECRETI, PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E PRIMA COMUNICAZIONE



## TEMPISTICA COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO DATI (a regime)



# FIGURE E RUOLI

## nella comunicazione dei titolari effettivi

### **Registro Titolari Effettivi**

(Registro Imprese - CCIAA)

**CCIAA** territorialmente competente  
(attraverso Unioncamere)  
Destinatario della comunicazione  
Titolare del Trattamento GDPR

### **InfoCamere S.C.p.a.**

Gestore dei dati e Responsabile del  
Trattamento GDPR

### **Soggetti obbligati alla comunicazione**

(società/enti con personalità giuridica,  
trust e istituti giuridici affini)

### **Amministratori/fiduciari**

(dichiaranti per la società/ente)

### **Titolari Effettivi**

(soggetti della comunicazione)

### **Controinteressati**

(amministratori/fiduciari/titolari effettivi)

### **Interessati**

(soggetti autorizzati ad accedere e ottenere  
informazioni dal Registro Titolari Effettivi)

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 e 22 co. 5

**Registro Titolari Effettivi**  
(Registro Imprese - CCIAA)

## **Sezione Autonoma Titolari Effettivi**

dedicato a imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private

## **Sezione Speciale Titolari Effettivi**

dedicato ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini

**NB circa 2.000.000 di soggetti interessati**

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 e 22 co. 5

## Registro Titolari Effettivi

(Registro Imprese - CCIAA)

### Sezione Autonoma Titolari Effettivi



dedicato a imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private

L'Ade fornirà un primo popolamento con anagrafiche e codici fiscali delle persone giuridiche private di cui è in possesso. Tali dati saranno poi integrati con i dati comunicati dai legali rappresentanti, fondatori.

**Titolarità effettiva**  
**Alcuni esempi:**

**ConSORZI «puri»**  
(senza personalità giuridica)

**Società Consortili**  
(con personalità giuridica)



**Registro Titolari Effettivi**  
**Sezione Autonoma**  
(Registro Imprese - CCIAA)

## Titolarità effettiva Alcuni esempi:

**Associazioni iscritte al  
RUNTS**



- RUNTS = personalità giuridica ???
- DPR 361/2000 (Prefettura) !!!

**DA CHIARIRE !**

**Registro Titolari Effettivi  
Sezione Autonoma**  
(Registro Imprese - CCIAA)

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 e 22 co. 5

## Registro Titolari Effettivi

(Registro Imprese)

L'Ade fornirà un primo popolamento con anagrafiche e codici fiscali dei trust e degli istituti giuridici affini di cui è in possesso. Tali dati saranno poi integrati con i dati comunicati dai trustee e dai fiduciari.

## Sezione Speciale Titolari Effettivi

dedicato ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini

## Titolarità effettiva Alcuni esempi:



## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

### DATI E INFORMAZIONI DA COMUNICARE

- ▶ Dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche T.E.
- ▶ Entità della partecipazione al capitale «diretta o indiretta» (ai sensi art. 20 c. 1 e 2 D.Lgs. 231/2007) oppure
- ▶ Modalità di esercizio del controllo o poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente (ai sensi art. 20 c. 3, 4 e 5 D.Lgs. 231/2007);
- ▶ Per le persone giuridiche private, anche il codice fiscale, la denominazione dell'ente, la sede legale/amministrativa, la PEC;
- ▶ Per trust e istituti giuridici affini, oltre ai dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche T.E., anche la denominazione del trust o istituto giuridico affine, data/luogo/estremi dell'atto costitutivo;
- ▶ Eventuali ragioni per «schermare» il nominativo T.E. e PEC del controinteressato.

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

### **Registro Titolari Effettivi**

(Registro Imprese)

### **Termini di conservazione dati**

«... i dati e le informazioni sono resi disponibili ... per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale ...»

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

Per la comunicazione dei dati e delle informazioni, è confermata la modalità di **autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 TUDA, **allegando anche una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza** ai sensi dell'art. 48 TUDA, in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

*conseguenze di natura penale per false dichiarazioni*

Art. 76 Norme penali - TUDA

DPR 445/2000 TUDA – Testo Unico Documentazione Amministrativa

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

**Art. 21 comma 1 e 3**

*L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.*

**Sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro**

*Accertamento, contestazione e irrogazione sanzione a cura della  
CCIAA territorialmente competente*

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

### Art. 21 comma 1 e 3

*L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.*

***Sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro***

***è l'unica conseguenza ?***

- ▶ In caso di acquisizione, conservazione e comunicazione di dati falsi, da parte di amministratori/fiduciari, è prevista una **sanzione penale** (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro art. 55 D.Lgs. 231/2007)
- ▶ Eventuale segnalazione Autorità competenti in ottica di verifica adempimenti antiriciclaggio



IN  
EVIDENZA

**Titolarità effettiva**


Comunicazione telematica canale «Comunica»  
(*ComUnica, Comunica Starweb, Dire, Fedra*)

alla CCIAA territorialmente competente

**con firma digitale**

amministratore/fiduciario società/ente

o delega/procura al professionista intermediario ???



# Titolarità effettiva CCIAA italiane



The screenshot shows the website of the Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento. The header includes the organization's logo and name, a search bar, and accessibility options. A navigation menu lists various services. The main content area shows the breadcrumb path 'HOME > IMPRENDITORE > REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI' and the page title 'Registro dei titolari effettivi'. A date stamp indicates the page was updated on July 15, 2022.

## Modalità di comunicazione

Le comunicazioni dovranno avvenire attraverso la presentazione di un modello di Comunicazione Unica di impresa, quindi con una “pratica telematica” che dovrà essere firmata digitalmente dai soggetti obbligati.

È esclusa la possibilità di presentazione da parte del professionista incaricato, oppure da altri soggetti delegati con procura speciale.

Si raccomanda, pertanto, a coloro che saranno tenuti alla presentazione delle comunicazioni nel nuovo “registro dei titolari effettivi” di dotarsi per tempo di un dispositivo di firma digitale, che sarà indispensabile per effettuare l’adempimento.

I dispositivi di firma possono essere richiesti anche alla Camera di Commercio di Trento previo appuntamento; per eventuali informazioni consultare la [pagina relativa alla firma digitale >>>](#).

# Titolarità effettiva CCIAA italiane

Camera di Commercio  
Parma

giovedì 22 settembre 2022

Home / Portale / News ed Eventi / Registro dei titolari effettivi in preparazione: i decreti attuativi

**Registro dei titolari effettivi: in preparazione i decreti attuativi**

PRENOTAZIONE APPLICANTI

Obbligati alla comunicazione imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private e tessi. La sottoscrizione non è delegabile e intermeddarsi e richiede la firma digitale.

CAMERA DI COMMERCIO  
BARI

AVVIO GESTIONE IMPRESE | TUTELA IMPRESA CONSUMATORE | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | NEWS | EVENTI | ORIENTAMENTO LAVORO PROFESSIONISTI

COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO CON FIRMA DIGITALE

CAMERA DI COMMERCIO  
DELLE MARCHE

LA CAMERA | AVVIA la tua impresa | GESTISCI la tua impresa | FAI CRESCERE la tua impresa | TUTELA impresa e consumatori

**A breve sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo**

Publicato in G.U. d.D.M. 55 del 11 marzo 2022 che istituisce il Registro dei Titolari Effettivi

CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA

Registro Imprese | Promozione e Innovazione | Informazione Economica | Tutela del Mercato

Registro imprese - / Registro imprese - RCA - Comunicazione unica - / News

**Comunicazione Titolare effettivo con Firma Digitale**

Camera di Commercio  
Pavia

HOME | IMPRESE | PROFESSIONISTI | CITIZINE | SERVIZI ONLINE | ALBO ONLINE | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Home / Titolari e gestione impresa / Registro delle imprese / R.G.A. / Titolare effettivo obbligo comunicazione e Registro imprese

**Titolare effettivo obbligo comunicazione al Registro Imprese**

# Titolarità effettiva CCIAA italiane



<https://titolareeffettivo.registroimprese.it>

A screenshot of a website article. The top navigation bar is blue with 'ID InfoCamere', 'Firma Digitale', 'Strumenti', 'Documentazione', and 'IDNews'. Below the navigation is a 'Back' button. The main text discusses the communication of effective ownership for companies with legal personality, private legal entities, trusts, and trusts. It states that communication is done telematically and must be signed digitally. A red box highlights the text: '- da almeno un amministratore dell'impresa, senza possibilità di deleghe o procure'. Below this, it mentions communication by the trustee in the case of trusts. The article concludes by mentioning that the practice can be signed with ID InfoCamere, the Digital Signature.

← Back

A breve sarà obbligatoria la comunicazione del **Titolare Effettivo** per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.

Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. L'istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

- da almeno un amministratore dell'impresa, senza possibilità di deleghe o procure
- dal fiduciario, nel caso del Trust.

Per farlo si può sottoscrivere la pratica con ID InfoCamere, la Firma Digitale

Ricerca

Categorie

CULTURA

EVENTI

IDENTITÀ

IN EVIDENZA

Tag

**L'accesso al Registro Titolari Effettivi  
sezione Autonoma e sezione Speciale**

## Registro Titolari Effettivi

### L'accesso alla sezione Autonoma è consentito:

- ▶ al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria
- ▶ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- ▶ all'Autorità giudiziaria
- ▶ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- ▶ ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica ed eventuali soggetti delegati
- ▶ al pubblico

## Registro Titolari Effettivi

### L'accesso alla sezione Speciale è consentito:

- ▶ al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria
- ▶ alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- ▶ all'Autorità giudiziaria
- ▶ alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- ▶ ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica ed eventuali soggetti delegati
- ▶ ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, per curare o difendere un interesse o qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale


## Registro Titolari Effettivi

**L'accesso ad entrambe le sezioni è consentito:  
ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio:**

- ▶ a tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica (previa pratica di accreditamento e durata accredito di due anni)
- ▶ ad eventuali soggetti delegati dai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio

*NB È possibile autorizzare «personale delegato all'accesso», con opportuna delega, che agirà sotto la responsabilità del soggetto obbligato (es. delega ambito Entratel)*

**Nel Registro Titolari Effettivi  
verranno esposti «in chiaro»  
tutti i dati dei titolari effettivi?**






**IN  
EVIDENZA**

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**In entrambe le sezioni l'accesso alle informazioni  
può essere escluso all'accesso al pubblico (schermato):**

**«In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o un minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.»**



**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**In entrambe le sezioni l'accesso alle informazioni  
può essere escluso all'accesso al pubblico (schermato):**

«**In circostanze eccezionali**, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **può essere escluso**, ... secondo un approccio caso per caso e **previa dettagliata valutazione** della natura eccezionale delle circostanze»

**MA CHI DECIDE SULLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI ?**

La CCIAA valuterà le circostanze eccezionali tenendo conto del principio di proporzionalità e del grado di rischio

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

### **Pertanto:**

- ▶ i dati dei T.E., oggetto di esclusione all'accesso (schermatura), dovranno essere comunque comunicati, accompagnati dalle argomentazioni sulle «circostanze eccezionali»
- ▶ spetterà alla CCIAA, territorialmente competente, valutare l'accoglimento delle «circostanze eccezionali»
- ▶ dopo l'accoglimento dell'esclusione all'accesso (schermatura) da parte della CCIAA, tali dati verranno conservati dal gestore (InfoCamere) in una particolare area riservata e opportunamente cifrati per garantire la massima riservatezza

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**Alcuni dubbi:**

- ▶ La CCIAA ha le competenze per valutare le circostanze eccezionali?
- ▶ Le varie CCIAA saranno allineate ad un unico criterio per valutare le circostanze eccezionali ?
- ▶ Potrà verificarsi una valutazione diversificata per area geografica o per «sensibilità» del soggetto deputato alla valutazione ?
- ▶ Quale sarà la responsabilità della CCIAA a fronte del consenso o diniego all'accesso alla sezione speciale ?

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**Nota Bene**

Il gestore (InfoCamere), entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al MEF, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione Europea, i dati statistici e le relative motivazioni relativi ai dinieghi di accesso ... relativi all'anno solare precedente

**Ma i dati dei titolari effettivi esclusi all'accesso al pubblico (schermati) rimarranno sempre inaccessibili al pubblico ?**

**Sarà possibile chiedere di svelare tali dati ?**

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**

- ▶ i dati dei T.E., oggetto di esclusione all'accesso (schermatura), dovranno essere comunque comunicati, accompagnati dalle argomentazioni sulle «circostanze eccezionali»
- ▶ spetterà alla CCIAA, territorialmente competente, valutare l'accoglimento delle «circostanze eccezionali»
- ▶ dopo l'accoglimento dell'esclusione all'accesso (schermatura) da parte della CCIAA, tali dati verranno conservati dal gestore (InfoCamere) in una particolare area riservata e opportunamente cifrati per garantire la massima riservatezza
- ▶ **È prevista la richiesta, da parte di interessati (es. pubblico, soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante), di disvelare i nominativi «schermati». In questo caso, la CCIAA si attiverà con una specifica richiesta al controinteressato (via PEC) con conseguente accettazione o diniego al disvelamento**

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**QUINDI, PER PROCEDERE ALL'ACCESSO:**

- ▶ Il contraddittorio avviene tra controinteressato e interessato per il tramite della CCIAA.
- ▶ La CCIAA trasmette la richiesta di accesso dell'interessato al controinteressato (via PEC), il controinteressato, entro 10gg dalla ricezione della richiesta, potrà comunicare l'opposizione all'accesso.
- ▶ In caso di mancata risposta da parte del controinteressato nel predetto termine, l'accesso si intende respinto. La CCIAA, a mezzo PEC, comunicherà il diniego motivato dell'accesso all'interessato.
- ▶ Nella Sezione Speciale, ci saranno due «livelli» di sicurezza da superare, da parte del soggetto privato titolari di un interesse giuridico rilevante, per ottenere l'ostensione dei dati del TE «schermato» (accesso alla sezione speciale+disvelamento dati TE)



**IN  
EVIDENZA**


**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**Ma chi è il controinteressato ?**

**Dichiarante o Titolare Effettivo ?**

*D.Interm. 55/2022 Art. 1 - Definizioni*

*co.2 lett. b) «controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;»*



**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**QUALCHE DUBBIO DA CHIARIRE**

- ▶ è corretto che il contraddittorio avvenga tra interessato e controinteressato senza coinvolgere il Titolare Effettivo ?
- ▶ esiste un rischio di violazione dei diritti del Titolare Effettivo ?
- ▶ sarà opportuno il coinvolgimento del Titolare Effettivo per il rilascio di apposita autorizzazione al disvelamento e tale autorizzazione dovrà essere rinnovata ad ogni richiesta da parte della CCIAA ?

È opportuno adottare una policy aziendale per il trattamento dei dati  
del titolare effettivo




**IN  
EVIDENZA**

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

## **QUALCHE DUBBIO DA CHIARIRE - PEC**

- ▶ PEC della società/ente ?
- ▶ PEC dell'amministratore/fiduciario ?

È opportuno avere una PEC della società/ente dedicata alla Titolarità Effettiva

- ▶ PEC del Titolare Effettivo ?
- 

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)



GDPR

**In entrambe le sezioni l'accesso alle informazioni può essere escluso all'accesso al pubblico (schermato):**

- ▶ è corretto che l'amministratore/fiduciario comunichi alla CCIAA la richiesta di esclusione del T.E. in completa autonomia?
- ▶ sulla base di quali elementi l'amministratore/fiduciario riterrà di chiedere l'esclusione del T.E.?
- ▶ il T.E. avrà voce in capitolo ?
- ▶ come il T.E. e l'amministratore/fiduciario arriveranno a concordare la necessità di richiesta di esclusione ?
- ▶ Cosa fare nelle catene societarie con T.E. molto «lontani» ?
- ▶ Aggiornamento informativa privacy art. 13 GDPR ?
- ▶ Altri adempimenti privacy ? (nomina soggetti autorizzati, procedura interna trattamento richieste disvelamento, aggiornamento Registro Trattamenti, aggiornamento misure di sicurezza, etc.)
- ▶ i dati relativi alla titolarità effettiva sono considerati «particolari» o «relativi a condanne penali e reati» ? Quali misure di sicurezza ?

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)

GDPR



GDPP

GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

**Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021 [9541019]**

[doc. web n. 9541019]

Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti  
n. 2 del 14 gennaio 2021

c) la previsione di misure appropriate, nel rispetto degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice, per il trattamento dei predetti dati "particolari" o "giudiziani", e cioè: la conservazione separata di tali informazioni; l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali da parte dei soli soggetti autorizzati dalle Camere di commercio a valutare le istanze di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati, nonché a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche (art. 10, comma 3, dello schema);

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)

GDPR



**GPPD** | GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

**Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021 [9541019]**

[doc. web n. 9541019]

Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti  
n. 2 del 14 gennaio 2021

d) l'introduzione di una procedura nei casi di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati ai dati dei titolari effettivi che potrebbero trovarsi nelle richiamate circostanze eccezionali, secondo la quale, ove all'esito di una prima valutazione si ritenga di consentire l'accesso, i controinteressati siano coinvolti nel procedimento di valutazione circa l'ostensione o meno dei dati richiesti (art. 7, comma 4, dello schema);

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini

Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)



GDPR



GDPP

GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

**Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021 [9541019]**

[doc. web n. 9541019]

Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti  
n. 2 del 14 gennaio 2021

4. Residua, soltanto, l'esigenza di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di applicare il disposto dell'articolo 3, comma 7, dello schema in conformità al principio di minimizzazione dei dati, rispetto alla previsione secondo cui, "a comprova" dei dati e delle informazioni resi a mezzo dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia resa altresì "ogni documentazione utile". In tal senso, nell'informativa da rendere agli interessati, potrebbe chiarirsi che deve essere trasmessa solo la documentazione assolutamente necessaria alla prevista "comprova", al fine di evitare l'acquisizione, presso il Registro, di dati personali non necessari al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina in oggetto.

**Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di  
persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini  
Art. 21 comma 2 lett. f) e comma 4 lett. d-bis)**

**Probabili interventi da effettuare**

Integrazione della Dichiarazione Cliente ai fini dell'adeguata verifica  
con:

- Cittadinanza del T.E.  
**NB Nazionalità** definisce l'appartenenza ad una comunità per lingua, storia, cultura  
**Cittadinanza** è la condizione giuridica (status) del cittadino riferito ad uno Stato
- PEC del cliente o del T.E. (controinteressato)
- Informazione su «schermatura» ottenuta dalla CCIAA sul singolo T.E.

**La consultazione del Registro Titolari Effettivi  
fornirà un concreto supporto nella fase di  
adeguata verifica del cliente ?**

## Adeguata verifica cliente



**Art. 21 Comma 7** – *La consultazione dei registri di cui al presente articolo (Reg. TE) non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.*

**Art. 21 Comma 7-bis** - *I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.*

## Adeguata verifica cliente



**Regola Tecnica 2.7 CNDCEC** – *Nell'ipotesi sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, questa modalità non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti.*

**Art. 22 Comma 5-ter** - *I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.*

**Sono solo nuovi adempimenti inutili ?**

**Quale efficacia potranno avere ?**

## Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini



### Art. 21 Comma 5

- ▶ lett. e-bis) un decreto del MEF-MISE stabilirà le modalità di segnalazione al Registro delle eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni contenute nel Registro T.E. e le informazioni acquisite dal cliente in sede di adeguata verifica

## Incongruenze ?

(definizione art. 21 c. 5 lett. e-bis D.Lgs. 231/2007)

## Difformità ?

(definizione art. 6 c. 5 D.M. 55/2022)

## **Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini**



**Art. 21 Comma 5 lett. e-bis) nuovo Decreto MEF-MISE  
Modalità di segnalazione delle incongruenze**

- ▶ Segnalazione tempestiva alla CCIAA delle eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dalla consultazione dell'apposito registro T.E. e quelle acquisite in fase di adeguata verifica del cliente (dichiarazione cliente)

**Difformità ? Di che natura ?**

**E' sufficiente una segnalazione alla CCIAA ?**

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini



Art. 21 Comma 5 lett. e-bis)

Modalità di segnalazione delle incongruenze

**Difformità ? Di che natura ?**

**E' sufficiente una segnalazione alla CCIAA ?**

**Difformità anagrafiche:**

- Variazione nei 30 gg
- Tardiva comunicazione CCIAA



**Segnalazione  
CCIAA**

**Difformità anagrafiche  
+ indicatori di anomalia:**

- Presenza di altra persona «vero» T.E.
- Presenza prestanome



**SOS**

# Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini



**Art. 21 Comma 5 lett. e-bis)**

**Modalità di segnalazione delle incongruenze**

**Difformità ? Di che natura ?**

- ▶ sarà sufficiente la comunicazione alla CCIAA in tutti i casi ?
- ▶ la comunicazione in CCIAA assolverà anche l'obbligo di SOS ?
- ▶ come funzionerà il sistema informatico del gestore InfoCamere per tali segnalazioni (obbligo di riservatezza segnalante)?
- ▶ sarà garantito lo stesso livello di riservatezza attribuito oggi delle SOS-Segnalazioni Operazioni Sospette ?



IN  
EUROPA


## REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

### **SISTEMA BORIS**

(Beneficial Ownership Registers Interconnection System)

- Sistema decentrato di interconnessione dei Registri Titolari Effettivi degli Stati membri attraverso il Portale Europeo della Giustizia Elettronica
- Accesso a soggetti «qualificati» (es. FIU, soggetti obbligati antiriciclaggio)

**In forza del Regolamento Europeo 2021/369  
(specifiche tecniche e procedure di interconnessione)  
in vigore dal 22/03/2021**



**IN  
EUROPA**

## **REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI**

**PORTALE EUROPEO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA**



**SISTEMA BRIS**

(Business Registers Interconnection System)

**SISTEMA BORIS**

(Beneficial Ownership Registers Interconnection System)



Stato  
membro 1

Stato  
membro 2

Stato  
membro 3

Stato  
membro 4

Stato  
membro 5

Stato  
membro 6


Stato  
membro ...

IN  
EUROPA

## REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

## Portale Europeo della Giustizia Elettronica

<https://e-justice.europa.eu/>



The screenshot shows the homepage of the European e-Justice Portal. At the top left is the logo for 'e EUROPEAN JUSTICE'. To the right, there is a language selector set to 'italiano IT', a search bar with a 'Ricerca' button, and a 'Menu' dropdown. Below the search bar is a link for 'Ricerca avanzata'. The main content area is divided into several sections. A blue banner at the top left welcomes users to the new version of the portal. Below this, there are sections for 'In evidenza' (highlighted in blue), 'Diritto di famiglia e successioni', 'Crediti in denaro/pecuniari', 'Procedimenti giudiziari', 'Ricorso alle vie legali', 'I tuoi diritti', and 'Legislazione e giurisprudenza'. At the bottom left, there is a section titled 'Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari'. A large red arrow points from this section towards the right, towards a zoomed-in view of the portal's menu.

REGISTRI

### Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari

Informazioni sui registri delle imprese, immobiliari e fallimentari a livello nazionale e dell'UE

- Registri delle imprese - ricerca di un'impresa nell'UE
- I registri delle imprese nei paesi dell'UE
- Registri immobiliari - a livello dell'UE
- I registri immobiliari nei paesi dell'UE
- Registri d'insolvenza e fallimentari
- Registri d'insolvenza e fallimentari - ricerca di debitori insolventi nell'UE
- Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi

Mostra meno risultati

IN  
EUROPA

# REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

Portale Europeo della Giustizia  
Elettronica  
**Accesso ai Registri  
degli stati membri**

The screenshot shows the search interface for finding companies in the EU. At the top, there is a search bar with a language dropdown set to 'italiano IT', a search button, and a menu icon. Below the search bar, the breadcrumb trail reads: 'Pagina iniziale > Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari > Registri delle imprese - ricerca di un'impresa nell'UE'. The main heading is 'Registri delle imprese - ricerca di un'impresa nell'UE'. A paragraph explains that the number of companies developed in all EU member states has increased since June 2017. Below this, there is a section titled 'Trova una società' (Find a company) with a search form. The form has two input fields: 'Nome della società:' (Company name) and 'Numero di registrazione della società:' (Company registration number). The 'Nome della società:' field is circled in red. Below the form, there is a section 'Cerca in tutti i paesi partecipanti' (Search in all participating countries) with a grid of checkboxes for various EU member states, including Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, etc.

The screenshot shows the search interface for finding effective registrars. At the top, there is a search bar with a language dropdown set to 'italiano IT', a search button, and a menu icon. Below the search bar, the breadcrumb trail reads: 'Pagina iniziale > Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari > Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi'. The main heading is 'Sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi'. A paragraph explains that the 'BORIS' system is used to connect national registers. Below this, there is a section titled 'Informazioni sui titolari effettivi' (Information on effective registrars) with a search form. The form has two input fields: 'Nome dell'entità:' (Entity name) and 'Numero di registrazione dell'entità:' (Entity registration number). The 'Nome dell'entità:' field is circled in red. Below the form, there is a section 'Cerca in tutti i paesi partecipanti' (Search in all participating countries) with a grid of checkboxes for various EU member states, including Denmark, Greece, Malta, Austria, etc.

## **Registro Titolari Effettivi**

### **In sintesi, cosa fare e perché attivarsi fin da subito:**

- ▶ Mappatura società di capitali e altri soggetti obbligati alla comunicazione
- ▶ Verifica dati titolarità effettiva dei soggetti obbligati alla comunicazione
- ▶ Analisi esigenze di esclusione all'accesso al pubblico dei titolari effettivi (schermatura)
- ▶ Verifica presenza dispositivo di firma digitale (in corso di validità) dell'amministratore/fiduciario
- ▶ Formazione e sensibilizzazione dell'amministratore/fiduciario su titolarità effettiva della propria società/ente
- ▶ Eventuale predisposizione della documentazione «Fascicolo Titolare Effettivo» della società/ente
- ▶ Verifica dati contenuti nella comunicazione con dati del fascicolo cliente già acquisito dal professionista ai fini dell'adeguata verifica

*Titolare Effettivo*

**Spazio alle domande**

***Titolare Effettivo, criteri per la determinazione, obblighi di acquisizione e conservazione dati e informazioni, comunicazione Registro Imprese e impatti su adempimenti antiriciclaggio e privacy***

**Grazie per l'attenzione**

***Zavarise Federico - Consulente Antiriciclaggio e Privacy***

***Socio A.I.R.A. – Associazione Nazionale Responsabili Antiriciclaggio***

***Socio FEDERPrivacy – Federazione Italiana Privacy***

***[f.zavarise@zavarise.info](mailto:f.zavarise@zavarise.info)***

*I contenuti e le informazioni del presente documento sono rivolti esclusivamente ai soggetti iscritti al corso di formazione, hanno natura meramente informativa, non devono essere considerati esaustivi e in nessun caso possono essere ritenuti parere o consulenza professionale. I contenuti e le modalità con cui le informazioni sono presentate e formate sono di esclusiva proprietà dello Studio Zavarise Federico e sono protetti dalle leggi italiane ed internazionali in materia di diritto d'autore. E' assolutamente vietato, a qualsivoglia fine, l'utilizzo, la copia, la riproduzione, la distribuzione, l'appropriamento della paternità di qualsiasi contenuto o immagine in qualsiasi forma, anche parziale.*

*Studio Zavarise Federico – Tutti i diritti riservati*